**D.g.r. 13 giugno 2022 - n. XI/6509**
**Contributi per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni, singoli o associati, in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (l.r. 33/2015, art. 2 c. 1), relativi all'annualità 2022**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 «*Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. n. 112/98*» e, in particolare, l'art. 3, comma 108, lett. d), concernente «*l'individuazione, nonché la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche*», per il quale Regione Lombardia è tenuta a predisporre un provvedimento di revisione della classificazione sismica del proprio territorio, secondo i criteri di cui alla normativa statale di riferimento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*» e, in particolare, il Capo IV della Parte II, concernente «*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*»;
- la legge 12 dicembre 2019, n. 156 «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*» e, in particolare, l'art. 9-quater che modificando il d.p.r. 380/2001, prevede che il procedimento autorizzativo in ambito sismico sia limitato esclusivamente agli interventi realizzati in zona sismica 1 e 2;
- la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 «*Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche*» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che dispone il trasferimento ai Comuni, singoli o associati, delle funzioni della Regione di cui agli articoli 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del D.P.R. 380/2001;
- la legge regionale 10 agosto 2017, n. 21 «*Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali*» in particolare con l'art. 4 comma 4 che ha introdotto il limite di 5.000 abitanti delle popolazioni delle Amministrazioni per poter accedere al contributo a supporto delle funzioni trasferite in materia sismica dalla l.r. 33/2015 e ha stanziato il budget disponibile per gli anni 2017-2019;
- la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 21 «*Seconda legge di semplificazione 2019*» e, in particolare, l'art. 6 che ha eliminato il limite di 5.000 abitanti delle popolazioni delle Amministrazioni per poter accedere al contributo a supporto delle funzioni trasferite in materia sismica dalla l.r. 33/2015;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- 11 luglio 2014, n. 2129, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29, S.O. del 16 luglio 2014, che ha rideterminato il livello di classificazione sismica dei comuni lombardi, in precedenza individuato dalla d.g.r. 7 novembre 2003, n. 14964;
- 8 ottobre 2015, n. 4144, che ha differito al 10 aprile 2016 l'entrata in vigore della d.g.r. n. 2129/2014;
- 30 marzo 2016, n. 5001, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14, S.O. del 7 aprile 2016, che ha approvato le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015);

Dato atto che, con la suddetta l.r. 33/2015 modificata e integrata dalla l.r. 22/2017 e dalla l.r. 21/2019, Regione Lombardia ha inteso riconoscere, nel campo della vigilanza sismica e dei correlati procedimenti istruttori, misure aggiuntive a favore dei Comuni, stanziando risorse finanziarie per il sostegno di parte delle spese da questi sostenute per espletare le competenze loro trasferite dalla medesima legge regionale, in particolare per quanto concerne il campo delle costruzioni, l'attuazione delle procedure amministrative di gestione delle pratiche edilizie relativamente agli aspetti sismici e la valutazione degli aspetti ingegneristici, geologici e geotecnici, così come richiesto dalla normativa tecnica nazionale, che si presenta particolarmente complessa;

Considerato inoltre che, al fine di garantire un contributo significativo e tenuto conto delle risorse disponibili per l'annualità 2022, risulta opportuno individuare i Comuni, singoli o associati, beneficiari del contributo per l'esercizio delle funzioni trasferite dalla l.r. 33/2015, tra quelli che ricadono nelle zone maggiormente pericolose dal punto di vista sismico e pertanto classificati nella zona sismica 2 dalla richiamata d.g.r. n. 2129/2014, risultanti in numero di 57, per i quali lo svolgimento delle funzioni trasferite dalla l.r. 33/2015 comporta un onere amministrativo e finanziario maggiore, in quanto la norma in vigore prevede esclusivamente a loro carico il rilascio dell'autorizzazione preventiva all'avvio dei lavori relativi a:

- nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (di seguito edificio strategico o rilevante);

Ritenuto di assegnare i contributi regionali per le funzioni trasferite in ambito sismico, anche in considerazione dei significativi impatti economici derivanti dalle minori entrate tributarie connesse con la situazione emergenziale derivata dalla pandemia COVID-19, alle Amministrazioni comunali, singole o associate;

Considerato inoltre che, al fine di garantire un contributo significativo e tenuto conto delle risorse disponibili per l'annualità 2022, risulta opportuno individuare i Comuni, singoli o associati, beneficiari del contributo per l'esercizio delle funzioni trasferite dalla l.r. 33/2015, tra quelli che ricadono nelle zone maggiormente pericolose dal punto di vista sismico e pertanto classificati in zona sismica 2 dalla richiamata d.g.r. n. 2129/2014;

Stabilito:

- di garantire la copertura finanziaria delle spese sostenute dai comuni sopra individuati per l'esercizio delle funzioni trasferite dalla l.r. 33/2015, mediante complessivi € 204.000,00, che trovano copertura sul capitolo 12852 che offre la necessaria disponibilità sull'esercizio 2022;
- di destinare tale somma ai comuni sopra citati, per i quali lo svolgimento delle funzioni trasferite dalla richiamata legge comporta un rilevante onere amministrativo, organizzativo e finanziario in funzione delle caratteristiche sismiche del proprio territorio;

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107.1 del TFUE (2016/C 262/01) ed in particolare il par. 2 «*Nozione di impresa e di attività economica*»;

Dato atto che con la presente misura non vengono finanziate, nemmeno indirettamente, attività economiche eventualmente svolte dai Comuni, beneficiari delle risorse stanziate, in quanto sono perseguite esclusivamente finalità di supporto alle funzioni trasferite ai Comuni in materia sismica;

Valutato, pertanto, che i contributi della presente misura non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Visti:

- l'art. 12, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
- l'art. 8 della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1, ove è disposto che, qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Ritenuto opportuno demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile:

- l'adozione, entro 60 giorni dalla presente deliberazione, del bando attuativo in coerenza con obiettivi, criteri e modalità individuati nell'allegato A - scheda dei criteri del bando di assegnazione dei contributi di cui alla l.r. 33/2015, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'approvazione degli elenchi predisposti sulla base delle domande pervenute, determinati a seguito degli esiti istruttori;

Ritenuto pertanto per le motivazioni sopra espresse:

- di prevedere, come meglio esplicitato nell'Allegato A di cui

sopra, l'attivazione della procedura di adesione mediante la Piattaforma regionale «Bandi online»;

- di demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile l'adozione degli atti necessari per provvedere:
  a) all'assegnazione della somma di € 193.800,00 ripartita sulla base delle istanze di adesione presentate su «Bandi online» dalle n. 57 Amministrazioni comunali classificate in zona sismica 2, in un contributo massimo per comune pari a € 3.400,00;
  b) all'assegnazione della somma di € 10.200,00 quale premialità da destinare ai comuni di cui alla precedente lettera a), con una ripartizione proporzionale in funzione del numero di autorizzazioni adottate nell'annualità 2021, per i quali lo svolgimento delle funzioni trasferite dalla l.r. 33/2015 comporta un onere amministrativo e finanziario maggiore, in quanto la normativa in vigore prevede a loro carico il rilascio dell'autorizzazione preventiva all'avvio dei lavori relativi a:
     - nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
     - edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (di seguito edificio strategico o rilevante).
     - Le eventuali risorse non assegnate alla chiusura della fase di adesione all'iniziativa saranno integrate alla somma destinata per la premialità;
  c) all'esecuzione di controlli a campione relativi alle spese dichiarate, per un valore pari ad almeno il 10% della spesa liquidata;

Ritenuto inoltre di stabilire che, ai fini della liquidazione nella corrente annualità del contributo per l'esercizio delle funzioni trasferite con l'art. 2, comma 1, della l.r. 33/2015:

a) i Comuni beneficiari potranno trasmettere istanza di adesione, esclusivamente tramite la Piattaforma regionale «Bandi online» con modalità e tempistiche individuate dal bando stesso;
b) saranno ammesse esclusivamente le seguenti tipologie di spesa, sostenute nell'annualità 2022 dai Comuni beneficiari di contributo:
   - ore di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti dell'Amministrazione comunale assegnati alla struttura tecnica competente allo svolgimento delle funzioni trasferite in ambito sismico dalla l.r. 33/2015;
   - manutenzione evolutiva del sistema informativo interoperabile in uso presso l'Amministrazione comunale per la gestione informatica delle pratiche edilizie e sismiche;
   - affidamento di incarichi professionali, necessari a supportare l'espletamento delle competenze conferite dalla l.r. 33/2015;
   - partecipazione a corsi di formazione inerenti l'ambito sismico per i dipendenti dell'Amministrazione comunale assegnati alla struttura tecnica competente allo svolgimento delle funzioni trasferite dalla l.r. 33/2015;
   - gestione in forma associata delle competenze conferite dalla l.r. 33/2015 (Consorzi, Comunità Montane, Unioni di Comuni);
   - gestione delle competenze conferite dalla l.r. 33/2015 mediante Convenzioni con associazioni di Enti Locali;
   - verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, e la declinazione allo stesso nella missione 11 - Soccorso Civile, Ter. 1101 – Sistema di Protezione Civile - risultato atteso 179 «*Interventi per la Protezione civile; per il miglioramento e la prevenzione delle situazioni a rischio sisimico, geologico, idrogeologico, valanghivo e per la protezione delle infrastrutture critiche*»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «*Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Ad unanimità dei voti, resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

per i motivi specificati in premessa:

1. di autorizzare l'assegnazione della somma complessiva di € 204.000,00, alle Amministrazioni comunali in zona sismica 2, singole o associate, in funzione degli esiti della ripartizione di cui al successivo punto 5, quale contributo nella corrente annualità per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni trasferite con l'art. 2, comma 1, della l.r. 33/2015;

2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione l'Allegato A - scheda dei criteri del bando di assegnazione dei contributi di cui alla l.r. 33/2015;

3. di stabilire che, con successivo provvedimento del Dirigente competente della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile si procederà:
   - all'adozione, entro 60 giorni dalla presente deliberazione, del bando attuativo in coerenza con gli obiettivi, criteri e le modalità espressi nell'Allegato A;
   - all'approvazione degli elenchi predisposti sulla base delle domande pervenute, determinati a seguito degli esiti istruttori;

4. di dare atto che le risorse di cui al punto 1, pari a € 204.000,00, trovano copertura per l'annualità 2022 sul capitolo 12852 del bilancio di previsione 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità;

5. di demandare al dirigente competente della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della disposizione di cui al punto 3, provvedendo:
   a) all'assegnazione della somma di € 193.800,00, ripartita sulla base delle istanze di adesione presentate su «Bandi online», alle Amministrazioni comunali, singole o associate con i seguenti criteri:
      - 57 comuni classificati in zona sismica 2 un contributo massimo per comune pari a € 3.400,00;
   b) all'assegnazione della somma di € 10.200,00 quale premialità da destinare ai 57 comuni classificati in zona sismica 2, con una ripartizione proporzionale in funzione del numero di autorizzazioni adottate nell'annualità 2021, per i quali lo svolgimento delle funzioni trasferite dalla l.r. 33/2015 comporta un onere amministrativo e finanziario maggiore, in quanto la normativa in vigore prevede a loro carico il rilascio dell'autorizzazione preventiva all'avvio dei lavori relativi a:
      - nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
      - edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (di seguito edificio strategico o rilevante).

      Le eventuali risorse non assegnate alla chiusura della fase di adesione all'iniziativa saranno integrate alla somma destinata alla premialità;
   c) all'esecuzione di controlli a campione relativi alle spese dichiarate, per un valore pari ad almeno il 10% della spesa liquidata;

6. di stabilire che, ai fini della liquidazione del contributo per l'esercizio, nella corrente annualità, delle funzioni trasferite con l'art. 2, comma 1, della l.r. 33/2015, saranno ammesse esclusivamente le tipologie di spese di cui in premessa, sostenute nell'annualità 2022 dai beneficiari;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente, in attuazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

Allegato A - scheda dei criteri del bando di assegnazione dei contributi di cui alla l.r. 33/2015

**Contributi per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni, singoli o associati, in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (l.r. 33/2015, art. 2 c. 1)**

| | |
|---|---|
| FINALITÀ | Intervento a sostegno delle spese sostenute nell'annualità 2022 per lo svolgimento delle funzioni trasferite in ambito sismico dalla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 "*Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche*".<br>Elemento innovativo riguarda la semplificazione della modalità di partecipazione: sarà sufficiente da parte dei soggetti interessati un unico accesso alla piattaforma Bandi Online, durante il quale verranno espletate le fasi di adesione e rendicontazione, con evidente riduzione di tempi e procedure. |
| DOTAZIONE FINANZIARIA | Le risorse finanziarie ammontano a € 204.000,00 e trovano copertura sul capitolo 12852 "*Contributi ai comuni per l'espletamento delle attività conseguenti l'attribuzione della competenza in materia di vigilanza sismica*" che offre la necessaria disponibilità sull'esercizio 2022. Le stesse sono così assegnate:<br>✓ Comuni zona sismica 2 - € 193.800,00;<br>✓ Premialità - € 10.200,00. |
| SOGGETTI BENEFICIARI | 57 Comuni, singoli o associati, che ricadono nelle zone maggiormente pericolose dal punto di vista sismico, pertanto classificati in zona sismica 2 dalla d.g.r. n. 2129/2014. |
| ENTITÀ DEL CONTRIBUTO | Per quanto riguarda la disponibilità finanziaria di € 204.000,00, sarà suddivisa in base alle domande pervenute e ritenute ammissibili, fino ad esaurimento del budget disponibile e ripartita tra le Amministrazioni comunali, con i seguenti criteri:<br>✓ 57 comuni classificati in zona sismica 2 un contributo massimo per singolo comune pari a € 3.400,00;<br>La quota destinata alla premialità sarà interamente ripartita proporzionalmente, in funzione del numero di autorizzazioni sismiche rilasciate nell'annualità precedente (2021), fra le Amministrazioni comunali di zona sismica 2 che presenteranno istanza. È fatta salva la possibilità di operare l'integrazione della somma destinata alla premialità in caso di mancato utilizzo delle risorse disponibili alla chiusura dei termini del bando.<br>Il contributo sarà erogato sulla base della rendicontazione validata. |
| SPESE AMMISSIBILI | Saranno ammesse esclusivamente le seguenti tipologie di spesa, sostenute nell'annualità 2022 dai Comuni beneficiari di contributo:<br>✓ ore di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti dell'Amministrazione comunale assegnati alla struttura tecnica competente allo svolgimento delle funzioni trasferite in ambito sismico dalla l.r. 33/2015;<br>✓ manutenzione evolutiva del sistema informativo interoperabile in uso presso l'Amministrazione comunale per la gestione informatica delle pratiche edilizie e sismiche;<br>✓ affidamento di incarichi professionali, necessari a supportare l'espletamento delle competenze conferite dalla l.r. 33/2015;<br>✓ partecipazione a corsi di formazione inerenti l'ambito sismico per i dipendenti dell'Amministrazione comunale assegnati alla struttura tecnica competente allo svolgimento delle funzioni trasferite dalla l.r. 33/2015;<br>✓ gestione in forma associata delle competenze conferite dalla l.r. 33/2015 (Consorzi, Comunità Montane, Unioni di Comuni);<br>✓ gestione delle competenze conferite dalla l.r. 33/2015 mediante Convenzioni con associazioni di Enti Locali;<br>✓ verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. |

| | |
|---|---|
| PERIODO DI RICONOSCIMENTO SPESE | Le spese ammesse a contributo dovranno essere riferite al periodo dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. |
| PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO | A seguito di pubblicazione del bando attuativo, i soggetti interessati dovranno presentare la domanda di contributo unicamente accedendo alla piattaforma Bandi Online, secondo la tempistica indicata dal bando stesso.(termine presentazione domande 28/10/2022, termine rendicontazione 30/12/2022). |
| ISTRUTTORIA | Sono previste due fasi:<br>✓ Istruttoria formale dei soggetti finanziabili, con la verifica dei requisiti stabiliti dal bando entro 30 giorni dal giorno successivo alla scadenza prevista per la presentazione delle domande (dal 29/10/2022);<br>✓ Istruttoria di rendicontazione, successiva all'adozione del decreto di approvazione dei beneficiari. |
| MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO | È prevista l'erogazione del contributo in un'unica soluzione dopo verifica e validazione della rendicontazione delle spese sostenute. |